

**Prof. avv. GIORGIO CANSACCHI**

Ordinario nell'Università di Torino

**Il diritto soggettivo  
all'aggiunta di un secondo cognome**

Estratto dalla *Giurisprudenza italiana*, 1967  
Disp. 9<sup>a</sup>, parte IV

**TORINO**

**UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE TORINESE**

(GIÀ DITTA POMBA)

---

1. Una interessante e ben motivata sentenza del Consiglio di Stato (1) ha qualificata come diritto soggettivo (e non semplicemente come interesse legittimo) la pretesa di un individuo di aggiungere al proprio un secondo cognome in quanto indicativo della sua appartenenza ad una specifica storica famiglia.

Su questo presupposto il Consiglio di Stato ha ravvisato nella contestazione fra ricorrente e resistente una questione di *stato familiare*, posto che il primo intendeva riservare esclusivamente al suo ramo familiare la spettanza del secondo cognome conteso, mentre il resistente, che ne aveva recentemente avuta concessione per decreto presidenziale, allegava un uguale diritto a farne uso; ne conseguiva, pertanto, il difetto assoluto di giurisdizione del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 28, 3° capov., del T. U. delle leggi sul Consiglio di Stato approvate con R. D. 26 giugno 1924, n. 1054.

La decisione può confrontarsi con un'altra emessa dal Consiglio di Stato il 15 marzo 1939, in una controversia, pur essa sull'aggiunta di un secondo cognome (il cognome « Prosperi », conteso fra due diverse famiglie (2).

Il paragone fra le due decisioni è interessante giacchè, mentre nella controversia surriportata fra i due rami della famiglia Pasolini il Consiglio di Stato ha ravvisato un « diritto soggettivo » nella pretesa dei membri del ramo cadetto di usare, essi pure, il soprannome « cognomizzato » del comune antenato (cognome « Dall'Onda »), nella controversia del 1939 fra le due famiglie, Turgi e Zanardi, la pretesa del resistente di portare anch'egli il cognome « Prosperi » (cognome materno a lui concesso con decreto reale) concretava un semplice interesse legittimo.

A me pare che rettamente il Consiglio di Stato abbia deciso diversamente nei due casi, ravvisando nel cognome « Dall'Onda » un cognome tipico, esclusivo di un dato ceppo agnaticio, quindi idoneo a qualificare e a distinguere il medesimo; respingendo, invece, una

---

(1) Cons. Stato, IV Sezione, 19 ottobre 1966, n. 686; DE MARCO *Presidente*, PEZZANA *Estensore*; Pasolini dall'Onda Niccolò ed altri - Ministero di Grazia e Giustizia - Pasolini dall'Onda Luigi ed altri, pubblicata in *Giur. ital.*, 1967, III, col. 177.

(2) V. riportata in *Foro ital.*, 1939, III, col. 73 e segg.

tale funzione qualificante nel cognome « Prosperi », cognome comune, non suscettivo di differenziare una determinata famiglia ad esclusione di altre, non idoneo, in quanto usato come cognome da due diverse famiglie (Turgi-Prosperi e Zanardi-Prosperi), a generare pregiudizievole omonimia fra le medesime.

La diversa valutazione — diritto soggettivo o interesse legittimo — fatta dal Consiglio di Stato alla pretesa di aggiungere un secondo cognome conduceva a conseguenze giuridiche diverse.

Nel primo caso la controversia sulla spettanza esclusiva o meno del secondo cognome involgeva una controversia di stato familiare di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria; nel secondo caso, invece, la competenza a giudicare permaneva nell'autorità giudiziaria amministrativa, vertendosi esclusivamente sulla legittimità o meno del decreto del Capo dello Stato concedente l'aggiunzione di un secondo cognome di natura comune.

Nel primo caso il decreto presidenziale che attribuiva l'aggiunta di cognome era un atto accertativo di un diritto preesistente (e quindi non avrebbe potuto essere legittimamente negato); nel secondo il decreto reale era stato, invece, un atto di concessione ampiamente discrezionale, che avrebbe anche potuto venir negato.

Nel primo caso il disconoscimento del diritto all'uso del secondo cognome avrebbe meglio potuto richiedersi dal pretendente all'autorità giudiziaria ordinaria — trattandosi di accertare un diritto soggettivo — e la sentenza di riconoscimento avrebbe costituito titolo valido per la rettifica del suo atto di nascita; nel secondo caso, invece, avendosi non un diritto preesistente, ma solo un interesse legittimo, l'aggiunzione di cognome non poteva essere altrimenti conferita al pretendente che da un atto di concessione del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 153 e segg. dell'ordinamento dello stato civile.

2. La sentenza del Consiglio di Stato in causa Pasolini induce, pertanto, ad esaminare in quali casi la pretesa ad aggiungere al primo, un secondo cognome concreti un diritto soggettivo del richiedente, anziché un interesse legittimo.

Mentre la dottrina e la giurisprudenza sono prevalentemente orientate, in Italia, a ravvisare nel così detto diritto al nome (essenzialmente al cognome) un diritto soggettivo perfetto, di natura privata, ancorchè fortemente limitato nel suo contenuto e nei suoi effetti da norme a carattere pubblicistico (3), si accerta, invece, prevalentemente

(3) V. sul diritto al nome, come diritto soggettivo di natura privata: DEgni, *Le persone fisiche e i diritti della personalità*, Torino, 1939, pag. 172; FERRARA, *Diritto delle persone e di famiglia*, Napoli, 1941, pag. 76; GANGI, *Persone fisiche e persone giuridiche*, Milano, 1946, pag. 134; MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, II, Milano, 1965, pag. 4 e segg.; DE CUPIS, *I diritti della personalità*, II, Milano, 1961, pag. 23 e segg. e le altre molte opere richiamate. Considera, invece, il diritto al nome come un diritto pubblico subiettivo

mente solo un interesse legittimo nella pretesa al mutamento e all'aggiunta di cognome (4).

Questa concezione, appunto perchè troppo generica, non appare esatta; vi sono indubbiamente dei casi, e non pochi, nei quali colui che richiede di modificare il proprio cognome originario deve considerarsi titolare di un vero diritto soggettivo a tali mutamenti.

Tralasciando di trattare delle modifiche di cognome che non interessano il caso in esame — dal quale questa nota ha preso argomento — mi limiterò a considerare soltanto le ipotesi di « aggiunta di un secondo cognome ».

In primo luogo queste aggiunte concretano un diritto soggettivo alla loro effettuazione, quando dipendono da un mutamento di stato familiare rispetto al quale la norma legislativa impone direttamente o facoltizza l'aggiunta di cognome; per l'art. 144 codice civile, la moglie « assume » il cognome del marito e quindi lo aggiunge al proprio; per l'art. 299 codice civile, l'adottato « assume » il cognome dell'adottante e lo aggiunge al proprio; per l'art. 408 codice civile, l'affiliante ha diritto di richiedere al giudice che nel provvedimento di affiliazione venga attribuito all'affiliato il suo cognome che sarà aggiunto a quello paterno (5).

Un secondo caso si presenta nell'ambito di cognomizzazione dei predicati nobiliari ai sensi dell'art. XIV, delle disposizioni finali della Costituzione. Questa norma, che consente di cognomizzare i predicati dei titoli nobiliari concessi anteriormente al 28 ottobre 1922, non ha — nel suo sostanziale precetto — carattere innovativo giacchè per uso secolare il cosiddetto « predicato d'uso » delle famiglie nobili è stato portato dai membri delle medesime come secondo cognome o addirittura come cognome d'uso sostitutivo di quello familiare. Può, anzi, affermarsi che il diritto all'uso del predicato del titolo come cognome fosse inerente alla concessione del titolo nobiliare; l'atto sovrano di concessione del titolo non soltanto dava all'investito e ai suoi discendenti il diritto di fregiarsi del titolo nella vita di relazione, di godere dei privilegi in allora concessi allo stato

il SANDULLI, *Manuale di diritto amministrativo*, 4ª ediz., Napoli, 1957, pag. 61, mentre il CASETTA (*Diritti pubblici subiettivi*, voce in *Enc. del dir.*, XII, Milano, 1964, pag. 791) sostiene essere unitario il genere dei diritti soggettivi. V. recentemente sulle leggi regolatrici del nome nel commercio giuridico internazionale: COSCIA, *La legge regolatrice delle vicende del nome*, in *Foro pad.*, 1966, pag. 1059.

(4) La dottrina ammette normalmente la presenza di un diritto soggettivo al mutamento o all'aggiunta di cognome quando questi sono disposti per legge; negli altri casi si avrebbe soltanto un interesse legittimo. V. ZANOBINI, *Corso di diritto amministrativo*, V, Milano, 1959, pag. 338 e segg.; SANDULLI, *Manuale cit.*, pag. 571; DE CUPIS, *I diritti cit.*, II, pag. 79 e segg. con i molti richiami.

(5) V. ampliam. DE CUPIS, *I diritti cit.*, II, pag. 85 e segg.

nobiliare, di esercitare la giurisdizione feudale fino a quando essa fu consentita, ma anche quello di portare legittimamente il nome del feudo come proprio cognome d'uso.

La giurisprudenza anche della Suprema Corte ha avuto modo, in questi ultimi vent'anni, di riconoscere nelle pretese alla aggiunta dei predicati nobiliari come secondo cognome, un diritto soggettivo dei membri delle famiglie nobili (6).

Un terzo caso di diritto soggettivo si può ravvisare in quelle ipotesi in cui, in antico, un atto sovrano abbia conferito ad un individuo e ai suoi discendenti il diritto di aggiungere al proprio un secondo cognome per premiare particolari benemeritenze o per onorare la famiglia dell'insignito. In Italia molte famiglie hanno ricevuta la concessione di portare, come secondo cognome, il cognome della dinastia regnante: Acquaviva d'Aragona; Pio di Savoia; Malvezzi de' Medici; Tassoni-Estense, ecc.; altre famiglie sono state autorizzate a cognomizzare il nome di un antenato, resosi particolarmente famoso per imprese di guerra o di pace; così un ramo dei Doria ebbe dalla Repubblica di Genova il diritto di fregiarsi del nome « Lamba » in quanto Lamba Doria, ammiraglio dei Genovesi alla battaglia della Meloria, portò questi alla vittoria sui Pisani (1284).

Un quarto caso si ha nelle ipotesi di un prolungato e pacifico possesso di un secondo cognome per parte degli ascendenti maschi del richiedente, al fine di meglio qualificare una discendenza od un luogo di origine.

Nel medioevo, e fino alla fine del XV secolo, i cognomi furono mutevoli; si portavano usualmente come cognomi i nomi del padre o del nonno o della madre, il nome del feudo posseduto o della località di origine, il soprannome dato ad un antenato, di poi usato come elemento differenziatore della sua discendenza.

Ogni individuo poteva assumere un cognome diverso ed anche mutare il proprio cognome o aggiungerne un secondo nel corso della sua vita. Soltanto alla fine del secolo XV, e specialmente in seguito alle disposizioni del Concilio di Trento (1545-1563) sulla tenuta dei libri *baptizatorum* affidata ai Parroci, i cognomi divennero maggiormente stabili per i membri di una stessa famiglia (7). Non-

(6) V. sul punto: CANSACCHI, *La cognomizzazione dei predicati nobiliari e la loro tutela giurisdizionale*, in *Giur. ital.*, 1954, IV, pag. 193; Id., *Il riconoscimento giudiziario dei titoli nobiliari*, in *Giur. ital.*, 1964, IV, pag. 129; Id., *Ancora in tema di cognomizzazione dei predicati nobiliari*, in *Giur. ital.*, 1966, I, 1, pag. 421, nonché la giurisprudenza e la dottrina richiamate in queste note.

(7) Sulla formazione dei cognomi e sulla loro sopravvenuta stabilità in considerazione delle registrazioni parrocchiali (libri dei battesimi, dei matrimoni ecclesiastici e dei defunti) v. ROBERTI, *Svolgimento pratico del diritto privato in Italia*, Padova, 1935, pag. 115 e segg.

stante questa maggiore osservanza della stabilità e della continuità dei cognomi si constata, in linea storica, che fino all'assunzione del servizio di stato civile per parte dello Stato (in Italia ciò si verificò, in conseguenza dell'unificazione nazionale, soltanto dopo il 1861), i cognomi familiari furono spesso mutevoli e quelli usati nella vita sociale non sempre corrispondenti a quelli trascritti negli atti della Chiesa ed in genere nei documenti ufficiali. Anteriormente al 1861, risalendo le generazioni maschili ascendenti degli individui, si possono riscontrare diversità nei cognomi usati, nella loro esatta grafia, nelle trasformazioni, nelle aggiunte. Non essendovi atti autoritativi che concedessero ad ogni famiglia un determinato cognome o riconoscessero quello che era stato usato per un più o meno lungo periodo dai suoi membri, ne conseguiva che soltanto il possesso pacifico e pubblico di un dato, stabile cognome, nel succedersi delle generazioni maschili, era considerato titolo idoneo ad attribuire il diritto al cognome così appalesato (8). Mentre nell'epoca attuale un cognome non potrebbe acquisirsi con il suo uso reiterato in contrasto con quello segnato su gli atti di stato civile, tale evenienza poteva accadere nei secoli anteriori all'istituzione del servizio statale di stato civile. Quindi anche attualmente colui che può provare l'uso continuato da parte dei suoi ascendenti maschi e per varie susseguenti generazioni di un secondo cognome individuante la sua appartenenza ad un determinato ceppo agnatico, ha diritto a richiederne il riconoscimento e ad ottenerne l'aggiunta al proprio originario cognome negli atti di stato civile (9). In questo caso l'antico possesso vale titolo e l'uso prolungato di un dato secondo cognome conferisce ai discendenti degli originari possessori del medesimo il diritto soggettivo perfetto ad assumerlo come caratterizzante la loro specifica appartenenza familiare (10). Il secondo co-

(8) Sulla possibilità — in diritto comune — di acquisire il diritto ad un dato cognome per lungo, pacifico possesso v. ROBERTI, *Svolgimento cit.*, pag. 118 e segg.; BESTA, *Le persone nella storia del diritto italiano*, Padova, 1931, pag. 232 e segg.; DE CUPIS, *I diritti cit.*, II, pag. 143 e segg.

(9) Il diritto al nome è imprescrittibile e quindi il non uso del secondo cognome protratto dall'interessato (ed eventualmente dai suoi immediati ascendenti) non ne fa perdere il diritto a rivendicarlo e ad usarlo (v. GANGI, *Persone cit.*, pag. 130 e segg.; DE CUPIS, *I diritti cit.*, II, pag. 52 e segg.).

(10) Il DE CUPIS (*I diritti cit.*, II, pag. 166 e 230) ammette che gli atti di stato civile più recenti possono non riprodurre esattamente il cognome reale, cioè quello già usato dagli ascendenti maschi dell'individuo; in tal caso occorre risalire agli atti di nascita (o di battesimo) anteriori, onde pervenire all'accertamento del cognome vero; *l'atto di stato civile più antico farà fede contro il più recente*. V., in senso conforme, la sentenza 8 novembre 1966 del Tribunale di Salerno con nota del COSCIA, in *Rivista Araldica*, 1967, pag. 152 e segg.

gnome, così formatosi dall'uso a volte secolare, può essere stato, in origine, il soprannome attribuito ad un antenato, poi cognomizzato dai discendenti; può essere il cognome della famiglia originaria, dalla quale vari rami si sono distaccati assumendo ciascuno un proprio diverso cognome; può essere il cognome di un'agnazione maschile finita per femmina nella famiglia che ne aggiunse il cognome; può essere il nome di un feudo che un membro della famiglia aveva acquistato successivamente o di una località nella quale si era trasferito con i suoi figli ecc. (11).

L'origine del secondo cognome può interessare la ricerca storica, non il diritto; per questo sono unicamente rilevanti due elementi a suffragarne il diritto nel richiedente: la discendenza in linea maschile legittima dal capostipite, che assume per primo tale secondo cognome; la prova che costui e i suoi discendenti maschi, anche se con qualche interruzione, hanno usato pubblicamente tale secondo cognome nella loro vita di relazione. La sentenza succitata ha retta- mente ravvisato in queste circostanze, documentate in causa, il diritto del ramo collaterale della famiglia Pasolini di portare anch'esso — come il ramo primogenito — il secondo cognome « Dal- l'Onda », soprannome già attribuito al loro comune capostipite e, di poi usato come cognome dai discendenti di tutti i rami quale elemento individuatore della loro comune ascendenza.

---

(11) Sulla constatazione storica dell'esistenza di cognomi semplici e doppi v. pure De Curis, *I diritti cit.*, II, pag. 148 e segg.